



Federazione Italiana Dama

Fondata nel 1924

CONI - Foro Italice

Piazza Lauro de Bosis n.15 - 00135 ROMA

P.IVA 01253260093 C.F. 80022440210

Tel. 06-36857029 Fax: 06-36857135 - e-mail: segreteria@fid.it; www.federdama.org

Prot. Nr. 1780/2023

Roma, 11 agosto 2023

Alle Associazione
Ai Consigli/Delegati Regionali
Ai Delegati Provinciali
Alle Commissioni Federali
Alla Commissione Tecnica Arbitrale
Agli Istruttori federali

Oggetto: COMUNICATO FEDERALE SULLA RIFORMA DELLO SPORT – D.LGS. 36/21

Il 1° luglio sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 36/21 integrate con il D.lgs. 163/22 che riformano le norme relative allo sport.

Un ulteriore decreto correttivo al D.lgs. 36/21, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha apportato modifiche e integrazioni e in attesa del testo definitivo si forniscono le seguenti indicazioni, fermo restando che il testo definitivo, potrebbe subire modifiche.

Le novità introdotte dal D. Lgs.36/21, alla luce degli ultimi aggiornamenti e relativamente alle nostre peculiari attività organizzative sono le seguenti:

LAVORO SPORTIVO

Con l'art. 25 del D. Lgs.36/21 viene ridefinita la figura del lavoratore sportivo, la norma prevede che è lavoratore sportivo:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che svolga verso corrispettivo una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti di FSN, DSA, EPS.

Con l'art 52 comma 2-bis del D. Lgs.36/21, viene abrogato l'art 67 comma 1 lett. m) del Tuir per la parte relativa ai compensi sportivi. Tutti coloro i quali svolgeranno una prestazione a carattere oneroso saranno lavoratori sportivi e i compensi equiparati ai redditi di lavoro dipendente e non più inquadrati tra i redditi diversi.

Sui **compensi annuali** dei lavoratori sportivi sono previste tre fasce reddituali:

- sino a €. 5.000,00 non saranno applicate imposte e contributi previdenziali.
- da €. 5.000,00 e sino a €. 15.000,00 non saranno applicate imposte ma verranno assoggettati a contribuzione previdenziale (24% se il collaboratore è iscritto ad altra forma previdenziale, 25% in caso contrario, tali contributi saranno a carico del datore di lavoro e del collaboratore e sino al 2027 le aliquote saranno ridotte del 50%).

- superati i €. 15.000,00, sulla parte eccedente sarà applicata la tassazione ordinaria, e assoggettati per l'intero importo a contribuzione previdenziale.

Sui **premi** corrisposti per i risultati ottenuti in occasione di manifestazioni sportive sono assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 20%. [REDACTED]

Sui **direttori di gara** è importante segnalare che se il lavoratore sportivo è un dipendente di Pubbliche Amministrazioni è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è volontaria o remunerata:

- se volontaria è necessaria la sola comunicazione alla propria amministrazione
- se remunerata, la propria amministrazione rilascia apposita autorizzazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta si applica l'istituto del silenzio assenso. (Il datore di lavoro del direttore di gara dovrà verificare l'autorizzazione concessa).

ADEMPIMENTI

Per quanto riguarda **che cosa bisogna fare per gestire il rapporto di lavoro sportivo**, possiamo riassumere gli adempimenti come segue:

- i dati del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – nella forma di co.co.co dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche, tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego;
- **non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a €. 5.000;**
- il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) e l'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00. Per importi superiori a € 5.000,00 si dovrà comunque calcolare il contributo INPS, pagare il modello F24 e inviare il modello Uniemens;
- predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- **l'elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico** per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l'invio telematico del file sarà a cura dell'intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, revisore legale dei conti);

In caso di lavoro sportivo nella forma di rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari

Dal 1° luglio è stata attivata la funzione nel nuovo registro e si invitano le asd a prenderne visione.

In ogni caso, in fase di prima applicazione, il decreto correttivo prevede che gli adempimenti e i versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali relativi al periodo 1°luglio-30 settembre possano essere effettuati senza sanzioni entro il 31 dicembre 2023.

STATUTI

L'art. 7 del D.Lgs 36/2021 e il decreto correttivo bis sulla riforma dello sport elenca una serie di elementi "espressamente previsti" all'interno degli statuti.

Comma 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del **codice civile**;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

sull'art 7 comma 1 lettera a) e sull'art. 6 comma 1

- l'acronimo **asd** o per esteso, dovrà essere presente nella denominazione.

sull'art 7 comma 1 lettera b)

- nello statuto "tipo" presente nel nostro sito propone questo passaggio:

"ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della dama intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva sopra individuata, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata"

sull'art 7 comma 1 lettera c)

- la rappresentanza legale è delegata al Presidente della asd e al fine dell'iscrizione al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve coincidere con l'ultimo certificato di attribuzione e/o variazione di codice fiscale.

sull'art 7 comma 1 lettera h)

- occorre verificare se è esplicitata la devoluzione ai fini sportivi.

Infine, **attenzione alle scadenze**. Nel D.lgs. 163/22 sempre all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è apportata la seguente integrazione:

b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. -ommissis- la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.»;

Sarà cura della Federazione comunicare aggiornamenti sul tema alle nostre affiliate e ai tesserati al fine di consentire agli stessi un tempestivo adeguamento alla norma.